



CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N.5 DEL 5 OTTOBRE 2026 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 5/10/2026
ha adottato i seguenti:
DISPOSITIVI**

Fasc.105

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone;
Avv. M. Lojacono.**

Prot. 3086/1035 pfi25-26/PM/am del 4/08/2026

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. **Rodolfo Ruta**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Monteruscello S.S.D. a r.l.: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via auto-noma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito che la società dallo stesso rappresentata svolgesse nel mese di marzo 2026 un provino al calciatore minore sig. L.V., tesserato per la A.S.D. King Sport Napoli, in assenza del necessario "nulla osta" da parte di tale società ed in ogni caso senza porre in essere idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore per un'altra compagine;
- il sig. **Fabrizio Del Prato**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. King Sport Napoli: violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 21.4.2026 e del 27.4.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
- la società **A.S.D. King Sport Napoli** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabrizio Del Prato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- la società **Pol. Monteruscello S.S.D. a r.l.** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Rodolfo Ruta, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: la sig. Rodolfo Ruta all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Monteruscello S.S.D., la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la società Pol. Monteruscello S.S.D. ARL € 300,00 di ammenda.

Inoltre a seguito di patteggiamento la sig. Fabrizio Del Prato, all'epoca dei fatti Presidente della società King Sport Napoli, la sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione; per la società A.S.D. King Sport Napoli € 200,00 di ammenda;

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Napoli li 5/10/2026

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo

Fasc.102

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Prot. 484/885 pfi25-26/PM/am del 7/07/2026

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. **Antonio Sasso**, all'epoca dei fatti presidente onorario tesserato per la società A.S.D. Stasia Calcio 1945; - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Stasia Calcio 1945 – Portici del 31.1.2026, colpito con uno schiaffo alla mano ed al fianco il sig. Gianluca Passeggio, presidente onorario della SSD Portici 1906, facendogli così cadere in terra il telefono cellulare, nonché per avere al contempo rivolto allo stesso dirigente le seguenti testuali espressioni: "ti a***** ... ti t*****";

- la società **A.S.D. Stasia Calcio 1945** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Sasso, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la sig. **Antonio Sasso**, all'epoca dei fatti Presidente onorario della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società **A.S.D. Stasia Calcio 1945** € 400,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Napoli li 5/10/2026

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo

Fasc.101

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Prot. 555/912 pfi25-26/PM/AG del 8/07/2026

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Felice Giugliano**, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Piazzolla FC; A) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine del primo tempo dell'incontro Piazzolla F.C. – A.S.D. CUS Vesevo del 22.2.2026, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara consistiti nell'aver minacciato i calciatori tesserati per l'ASD Cus Vesevo intimando loro di perdere l'incontro perché "loro avevano fatto grandi investimenti", proferendo nei confronti del sig. Michele Malantuono, allenatore tesserato per la CUS Vesevo, l'espressione "allontanati da me che altrimenti finisce male", così causando uno stato di timore per la loro incolumità fisica nei calciatori tesserati per la ASD Cus Vesevo tale da condizionare le prestazioni degli stessi durante il secondo tempo, tanto che la Cus Vesevo che era in vantaggio per due reti a zero alla fine del primo tempo ed in superiorità numerica di undici giocatori contro nove, ha perso l'incontro con un risultato finale di tre reti a due in favore della Piazzolla; con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara; B) della violazione dell'art. 66 delle NOIF per avere lo stesso fatto accesso al recinto di gioco, sedendosi sulla panchina del Piazzolla FC nel corso della gara Piazzolla F.C. – A.S.D. CUS Vesevo del 22.2.2026, pur non essendo inserito nella distinta di gara tra le persone ammesse nel recinto di gioco;

- il sig. **Antonio Iaquinangelo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Piazzolla FC: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine del primo tempo della gara Piazzolla F.C. – A.S.D. CUS Vesevo del 22.2.2026, nel tunnel che conduce agli spogliatoi,

unitamente ai compagni di squadra sigg.ri Raffaele Sepe e Giuseppe Falco ed altri compagni di squadra allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara consistiti nell'aver intimorito i calciatori tesserati per la ASD Cus Vesevo

intimando loro di perdere l'incontro, colpendo con calci i calciatori avversari sigg.ri T.C. ed F.M. e proferendo al loro indirizzo le espressioni "*vi spacchiamo la testa*" e "*state attenti ora che entrate in campo nel secondo tempo*", così causando uno stato di timore per la loro incolumità fisica nei calciatori tesserati per la ASD Cus Vesevo tale da condizionarne le prestazioni durante il secondo tempo, tanto che la Cus Vesevo che era in vantaggio per due reti a zero alla fine del primo tempo ed in superiorità numerica di undici giocatori contro nove, ha perso l'incontro con un risultato finale di tre reti a due in favore della Piazzolla;

con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara;

- il sig. **Raffaele Sepe**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Piazzolla FC:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine del primo tempo della gara Piazzolla F.C. – A.S.D. CUS Vesevo del 22.2.2026, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, unitamente ai compagni di squadra Antonio laquinangelo e Giuseppe Falco ed altri compagni di squadra allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara consistiti nell'aver intimorito i calciatori tesserati per la ASD Cus Vesevo intimando loro di perdere l'incontro, colpendo con calci i calciatori avversari sigg.ri T.C. ed F.M. e proferendo al loro indirizzo le espressioni "*vi spacchiamo la testa*" e "*state attenti ora che entrate in campo nel secondo tempo*", così causando uno stato di timore per la loro incolumità fisica nei calciatori tesserati per la ASD Cus Vesevo tale da condizionarne le prestazioni durante il secondo tempo, tanto che la Cus Vesevo che era in vantaggio per due reti a zero alla fine del primo tempo ed in superiorità numerica di undici giocatori contro nove, ha perso l'incontro con un risultato finale di tre reti a due in favore della Piazzolla; con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara;

- il sig. **Giuseppe Falco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Piazzolla FC: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine del primo tempo della gara Piazzolla F.C. – A.S.D. CUS Vesevo del 22.2.2026, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, unitamente ai compagni di squadra sigg.ri Raffaele Sepe ed Antonio laquinangelo ed altri compagni di squadra allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara consistiti nell'aver intimorito i calciatori tesserati per la ASD Cus Vesevo intimando loro di perdere l'incontro, colpendo con calci i calciatori avversari sigg.ri T.C. ed F.M. e proferendo al loro indirizzo le espressioni "*vi spacchiamo la testa*" e "*state attenti ora che entrate in campo nel secondo tempo*", così causando uno stato di timore per la loro incolumità fisica nei calciatori della ASD Cus Vesevo tale da condizionarne le prestazioni durante il secondo tempo, tanto che la Cus Vesevo che era in vantaggio per due reti a zero alla fine del primo tempo ed in superiorità numerica di undici giocatori contro nove, ha perso l'incontro con un risultato finale di tre reti a due in favore della Piazzolla; con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara;

- la società **A.S.D. Piazzolla FC** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Felice Giugliano, Antonio laquinangelo, Giuseppe Falco e Raffaele Sepe, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la sig. Felice Giugliano, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di inibizione fino al 30/06/2027; la sig. Antonio laquinangelo, all'epoca dei fatti calciatore della società, la sanzione della squalifica fino al 30/06/2027; la sig. Raffaele Sepe, all'epoca dei fatti calciatore della società, la sanzione della squalifica fino al 30/06/2027; la sig. Giuseppe Falco, all'epoca dei fatti calciatore della società, la sanzione della squalifica fino al 30/06/2027;

per la società A.S.D. Piazzolla FC €1.000,00 (mille,00) di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Napoli li 5/10/2026

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo

Fasc.104

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Prot. 2240/984 pfi25-26/PM/AM del 27/07/2026

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la **sig.ra Rosa Guastafierro**, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pompeiana 1929: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Paolino Nucci la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 426-2024/25 del 12.1.2026, comunicato alla società A.S.D. Pompeiana 1929 a mezzo pec del 16.4.2026, al calciatore sig. Ferdinando Rosario Giugliano la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 380-2024/25 del 9.9.2025, comunicato alla società A.S.D. Pompeiana 1929 a mezzo pec del 10.9.2025, al calciatore sig. Luigi Terracciano la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 379-2024/25 del 9.9.2025, comunicato alla società A.S.D. Pompeiana 1929 a mezzo pec del 10.9.2025, ed al calciatore sig. Saverio Marro la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 347-2024/25 del 20.5.2025, comunicato alla società A.S.D. Pompeiana 1929 a mezzo pec del 31.8.2025;

– **la società A.S.D. Pompeiana 1929** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Rosa Guastafierro, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la sig.ra Rosa Guastafierro, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per la società A.S.D. Pompeiana 1929 la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 26/27 ed € 900,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Napoli li 5/10/2026

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo**

Prot. 19/TFT del 05/10/2026

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Ricorso Società Academy Posillipo Calcio avverso il C.U. n. 19/AG del 30/09/2026 del C.R. Campania, per la non integrazione nei gironi del Campionato Under 14 Regionale; domanda di misura cautelare urgente con sospensione, anche *inaudita altera parte*, dell'efficacia del C.U. n.19/AG del 30/09/2026; ammissione immediata della società Academy Posillipo Calcio al Campionato Regionale Under 14 per la stagione 2026/2027.

Il Tribunale Federale Territoriale, letto il ricorso promosso dalla società Asd Academy Posillipo Calcio con il quale viene impugnato il C.U. n.19/AG del 30/09/2026 del CR Campania, nella parte in cui ha determinato la esclusione della ricorrente dal Campionato Regionale Under 14 per la stagione sportiva 2026/2027 con istanza cautelare urgente di sospensione degli effetti del predetto CU con contestuale richiesta di ammissione immediata della stessa al Campionato Regionale under 14 s.s. 2026/27 anche in sovrannumero, rilevato che, allo stato, non ricorrono i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* che giustificerebbero l'accoglimento della istanza cautelare di sospensione; rilevato altresì, che non risulta notificato il ricorso al Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C.

Ciò premesso:

a) rigetta la istanza cautelare di sospensione della efficacia del CU n. 19 del 30/09/2026;

b) ordina la notificazione del ricorso alla FIGC – Settore Giovanile Scolastico e alle eventuali ulteriori società controinteressate entro il termine del giorno 8/10/2026;

c) fissa, per la discussione sul merito la udienza del 12/10/2026 ore 15.30.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@lnd.it

Pubblicato in Napoli, lì 5 Ottobre 2026

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli